

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016**

pag. 1/31

Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive.

1. Premesse

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e della legge n. 208/2015 "legge di stabilità 2016", è stata effettuata la ricognizione delle situazioni di emergenza ammissibili e sono state definite le prime disposizioni in merito ai criteri, termini e modalità per la determinazione e concessione dei contributi.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2016, sono state dettate disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto ed in particolare gli eventi del maggio 2013, del gennaio-febbraio 2014, dell'8 luglio e 4 agosto 2015.

L'allegato 2 alla predetta OCDPC, inerente la gestione dei contributi da erogarsi alle attività produttive, prevede che la Regione, anche attraverso un Organismo istruttore, definisca i modelli e le modalità di erogazione dei contributi e svolga l'attività istruttoria.

Di seguito, nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, nonché di quanto disposto dall'Allegato 2 alla predetta OCDPC 385/2016, che si intende integralmente richiamato, sono riportate le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo.

Le presenti modalità e i modelli richiamati sono stati oggetto di presa d'atto del Dipartimento di Protezione Civile in ordine alla congruità con le disposizioni di cui ai predetti provvedimenti statali giusta nota prot. RIA/0066453 del 30/11/2016

2. Pubblicità

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 2/31

L'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contributo sarà oggetto di avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) e dell'Organismo istruttore (www.avepa.it).

L'Organismo Istruttore provvede anche all'affissione dell'avviso nelle proprie sedi provinciali e assicura in ogni caso la consultazione della documentazione presso i propri uffici.

Il medesimo avviso viene altresì affisso negli albi pretori dei Comuni interessati dagli eventi emergenziali individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e dall'OCDPC 385/2016.

3. Uffici di riferimento

L'Organismo Istruttore designato con la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1554 del 10/10/2016 è l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), via N. Tommaseo 67/c - 35131 Padova.

Ai sensi delle previsioni del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.), "Codice dell'amministrazione digitale", l'AVEPA, ai fini del presente Documento, comunicherà con le aziende istanti esclusivamente tramite PEC, anche in relazione alle previsioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura indirizzate all'Organismo Istruttore dovranno pervenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.avepa.it. In caso di effettiva e dimostrata impossibilità di trasmissione a mezzo PEC, le comunicazioni potranno avvenire a mezzo posta raccomandata A/R.

4. Soggetti che possono presentare domanda:

Hanno titolo a presentare la domanda i titolari/legali rappresentanti delle attività economiche e produttive, come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, già segnalati con le apposite "Schede C" utilizzate a supporto dell'attività di ricognizione del fabbisogno di cui le OCDPC n. 131 del 26/11/2013, OCDPC n. 170 del 13/06/2014, OCDPC n. 274 del 30/07/2015 e OCDPC n. 278 del 17/08/2015. La domanda viene presentata dal legale rappresentante dell'impresa che svolgeva la propria attività economica e produttiva al momento dell'evento.

In particolare per quanto riguarda i beni immobili sono evidenziate le seguenti peculiari fattispecie precisando che qualora:

- a) la domanda viene presentata dal legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile: il contributo può essere richiesto sia per lavori da eseguire che per lavori già eseguiti;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 3/31

- b) la domanda viene presentata dal legale rappresentante di un'impresa non proprietaria del bene immobile: in tal caso, indipendentemente da chi ha sottoscritto la scheda C), il legale rappresentante può fare domanda ed ottenere il contributo solo per i lavori già eseguiti (e sostenuti) dalla medesima impresa alla data di presentazione della domanda; in tal caso, con apposito modello ("Allegato A4 – Dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività dell'impresa") e da trasmettere unitamente alla domanda, deve essere resa dal proprietario dell'immobile la rinuncia al contributo (punto 5.3 dell'allegato 2 alla OCDPC 385/2016);
- c) la domanda viene presentata dal legale rappresentante di un'impresa comproprietaria dell'immobile: in tal caso il contributo per il bene immobile è ammissibile per intero all'impresa solo in presenza di delega dei comproprietari (punto 6.1, 6.2 dell'allegato 2 alla OCDPC 385/2016). In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

5. Requisiti generali per la concessione del beneficiario

Il diritto alla concessione del contributo è subordinato:

- essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- al non trovarsi l'azienda in stato di liquidazione o fallimento;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
- all'assenza, in capo al legale rappresentante, di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell'articolo 80 comma 1. lettera da a) a g) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 4/31

- all'assenza, in capo al legale rappresentante, di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nonché di una delle cause ostative previste dall'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 8 e art. 76 comma 8 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.;
- alla verifica antimafia e al rilascio dell'informativa antimafia (ovvero l'assenza di adozione dell'informazione antimafia interdittiva) da parte del prefetto competente secondo quanto disposto dall'art. 91 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.;

6. Interventi finanziabili

Come previsto dal punto 2 dell'allegato 2 all'OCDPC 385/2016, i contributi sono finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Come previsto dal punto 4 dell'allegato 2 all'OCDPC 385/2016, non sono considerati indennizzabili i danni:

- alle pertinenze, ancorchè distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- in relazione al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile in cui ha sede l'attività, ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

7. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda, redatta secondo il modello "Allegato A M DC/I", **entro 40 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta regionale**, alla sede periferica dell'Organismo Istruttore di cui al successivo punto 14, nell'ambito della provincia in cui è ubicata l'impresa che ha subito il danno a seguito dell'evento calamitoso.

Alla domanda di contributo (modello "Allegato A M DC/I") deve, essere allegato l'atto notorio secondo il modello "Allegato A1" corredato, qualora prescritta, dalla seguente documentazione:

- Perizia asseverata, il cui costo resta a carico del richiedente il contributo, (allegato obbligatorio) da redigersi utilizzando il modello "Allegato A2" ed in conformità al contenuto minimo prescritto al paragrafo 8 dell'Allegato 2 all'OCDPC n. 385/2016;

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 5/31

- Delega dei comproprietari dell'immobile ad un comproprietario da redigersi utilizzando il modello "Allegato A3";
- Dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile da redigersi utilizzando il modello "Allegato A4";
- Rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo da redigersi utilizzando il modello "Allegato A5";
- Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria;
- Documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico.

La domanda è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC), in tal caso fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, o può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata A/R, in tal caso fa fede il timbro dell'Ufficio postale ricevente.

Alla domanda, debitamente sottoscritta in calce, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale. Tutti i documenti in tal caso debbono essere sottoscritti con firma digitale.

Le istanze inoltrate via PEC, dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, in virtù di apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e art. 7 del D.M. 23/01/2004. Sull'istanza dovranno essere indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione.

Diversamente, nel caso di marca da bollo applicata sull'istanza, la stessa, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire in originale, mediante consegna a mano o tramite raccomandata A/R.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC.

8. Regole di cumulo

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità da parte di altro ente pubblico, a detto indennizzo e/o contributo andrà sommato il

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 6/31

contributo determinato ai sensi del paragrafo 3 dell'Allegato 2 dell'OCDPC n. 385/2016, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, calcolato secondo i criteri dell'Allegato 2 dell'OCDPC n. 385/2016;

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo deliberato o il contributo concesso e non ancora percepito ovvero copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo ed il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo, deliberati ovvero percepiti successivamente alla presentazione della domanda, e quindi non dichiarati nella stessa, la relativa documentazione dovrà essere prodotta all'Organismo istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, pena la decadenza della domanda di contributo.

9. Istruttoria domande

L'Organismo Istruttore, sulla base dell'incarico attribuito dalla Regione, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 60 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al precedente punto 7. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016.

Nel valutare la sussistenza dei requisiti, saranno considerati motivi di esclusione della domanda:

- la presentazione della domanda da parte dei soggetti diversi da quelli definiti al punto 4 del presente documento;
- la mancanza dei requisiti generali previsti dal punto 5 del presente documento;
- la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste da punto 7 del presente documento.

Sulle dichiarazioni rese in autocertificazione l'Organismo Istruttore effettuerà i controlli previsti dal par. 10 dell'Allegato 2 dell'OCDPC n. 385/2016, volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'ufficio competente all'istruttoria dà notizia all'interessato di tale irregolarità tramite PEC ai fini della necessaria regolarizzazione. Nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, l'Ufficio sarà tenuto a procedere come previsto dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000.

L'Organismo Istruttore, a completamento delle operazioni previste al precedente punto, trasmette l'esito dell'istruttoria e la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte alla Regione, che lo trasmette al Dipartimento della protezione civile, per il prosieguo della

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 7/31

concessione del finanziamento, secondo quanto disposto dal paragrafo 12 dell'Allegato 2 all'OCDPC n. 385/2016.

10. Cause di decadenza

Il diritto alla concessione del contributo decade nei seguenti casi:

- nel caso in cui il soggetto, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica;
- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal paragrafo 7.2 e del par. 7.3 dell'Allegato 2 dell'OCDPC n. 385/2016;
- nel caso dell'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;

11. Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento, si rinvia a quanto previsto dall'OCDPC n. 385/2016 e relativo Allegato 2. In particolare:

- con riferimento alla determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, si rinvia a quanto previsto al punto 1.7 del sopracitato Allegato 2;
- con riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, si rinvia a quanto previsto al punto 1.8 del sopracitato Allegato 2;
- con riferimento ai termini per la realizzazione degli interventi, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 11 del sopracitato Allegato 2;
- con riferimento alla modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 12 del sopracitato Allegato 2.

12. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente Documento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), via N. Tommaseo 67/c - 35131 Padova.
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione integrazione etc., nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 8/31

13. Allegati

Al presente documento sono allegati, quale parte integrante e sostanziale:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 385 del 16 agosto 2016 e relativo Allegato 2;
- Allegato A M DC/I – Modello di domanda di contributo;
- Allegato A1 – Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio;
- Allegato A2 – Modello di perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare;
- Allegato A3 – Modello di delega dei comproprietari dell'immobile distrutto/danneggiato ad un comproprietario;
- Allegato A4 – Modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività dell'impresa;
- Allegato A5 – Modello di rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo.

14. Elenco delle sedi periferiche

Sportello unico agricolo di Belluno
Via Vittorio Veneto 158/L - 32100 Belluno (BL)
tel. 0437 356311 - fax 0437 356350
e-mail: sportello.bl@avepa.it
PEC: sp.bl@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo di Padova
Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova (PD)
tel. 049 7708311 - fax 049 7708350
e-mail: sportello.pd@avepa.it
PEC: sp.pd@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo di Rovigo
Viale Dante Alighieri 2/A - 45100 Rovigo (RO)
tel. 0425 377211 - fax 0425 377250
e-mail: sportello.ro@avepa.it
PEC: sp.ro@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo di Treviso
Via Castellana 86 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422 247611 - fax 0422 247650
e-mail: sportello.tv@avepa.it
PEC: sp.tv@cert.avepa.it

ALLEGATO A alla Dgr n. 2198 del 23 dicembre 2016

pag. 9/31

Sportello unico agricolo di Venezia
Via Antonio Pacinotti 4/A - 30175 Marghera (VE)
tel. 041 5455711 - fax 041 5455750
e-mail: sportello.ve@avepa.it
PEC: sp.ve@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza

Sede di Verona

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona (VR)
tel. 045 8636711 - fax 045 8636750
e-mail: sportello.vr@avepa.it
PEC: sp.vr@cert.avepa.it

Sede di Vicenza

Via Quintino Sella 81/C - 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444 837911 - fax 0444 837950
e-mail: sportello.vi@avepa.it
PEC: sp.vi@cert.avepa.it